I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/93 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1993

recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato a Porto, il 2 maggio 1992, accordi bilaterali concernenti l'agricoltura in forma di scambi di lettere con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera;

considerando che tali accordi sono stati firmati contemporaneamente all'accordo sullo spazio economico europeo, tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da un lato, e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE »; che tutte le parti intendevano far entrare in vigore contemporaneamente l'accordo SEE e gli accordi bilateriali agricoli;

considerando che, in seguito alla decisione della Confederazione svizzera di non ratificare l'accordo SEE, il 17 marzo 1993 sono stati firmati accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Irlanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro, per applicare, dal 15 aprile 1993 fino all'entrata in vigore dell'accordo SEE, gli accordi bilaterali agricoli firmati il 2 maggio 1992 con tali paesi; che gli accordi del 17 marzo 1993 dispongono altresì che, salvo decisione contraria delle parti contraenti, detti accordi provvisori scadono il 1° gennaio 1994 qualora l'accordo SEE non sia entrato in vigore a tale data;

considerando che il Consiglio, con la decisione del 15 marzo 1993 [1], ha approvato i detti accordi;

considerando che occorre definire le modalità di applicazione di varie disposizioni di detti accordi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del Trattato e soggetti alle norme di un'organizzazione comune di mercato, le disposizioni di applicazione degli accordi bilaterali agricoli firmati il 2 maggio 1992 a Porto tra la Comunità economica europea, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Nel caso in cui l'applicazione degli accordi esiga una stretta cooperazione con gli Stati firmatari, la Commissione può adottare tutte le misure opportune per consentire tale cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1993.

[1] GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG